

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 04/09/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 425/F/2020

1L4

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI POS - PRONTO IL CODICE TRIBUTO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con la [risoluzione 48/E/2020](#), pubblicata il 31 agosto, è stato istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in **compensazione**, tramite modello F24, del **credito d'imposta per le commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante **strumenti di pagamento elettronici**.

La decorrenza del credito coincide con la riduzione della soglia per l'utilizzo del contante fissata a 1.999,99 euro dal 1° luglio 2020 e destinata a un ulteriore abbattimento a 999,99 euro dal 1° gennaio 2022.

Inoltre con l'articolo 73 del DI 104/2020 si è intervenuti anche sul fronte delle misure premiali, contenute nella legge di bilancio 2020, riconosciute a favore dei consumatori finali i quali, utilizzando strumenti di pagamento elettronici, avranno infatti diritto ad un rimborso in denaro. Compito del ministero dell'Economia sarà quello di individuare non solo le condizioni e i criteri ma, attraverso una integrazione della norma originaria, anche i casi che danno diritto al **rimborso**.

Oltre all'utilizzo della piattaforma PagoPA, i relativi servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo per il calcolo del rimborso sono stati a tal fine affidati a **PagoPA Spa** con il DI 104.

Risulta quindi finalmente possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta istituito dall'**articolo 22 [D.L. 124/2019](#)**, pari al **30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Si ricorda, a tal proposito, che il credito d'imposta spetta esclusivamente sulle **commissioni** dovute in relazione alle **cessioni di beni e servizi**:

- effettuate da **esercenti** che, nell'anno d'imposta precedente, hanno realizzato **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**,
- rese nei confronti dei **consumatori finali** a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Nell'ambito della disciplina in esame sono previsti **specifici obblighi informativi**:

- gli **operatori finanziari** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico devono **comunicare, all'Agenzia delle entrate**, le informazioni necessarie a **controllare la spettanza del credito d'imposta**,
- i **prestatori di servizi di pagamento** devono trasmettere agli **esercenti** l'elenco delle **transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte**.

Mentre le informazioni da **trasmettere all'Agenzia delle entrate** e le modalità di trasmissione sono state definite con il **[Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 181301 del 29.04.2020](#)**, alle comunicazioni da inviare agli **esercenti** è stato dedicato il **Provvedimento della Banca d'Italia 21.04.2020**.

In forza del Provvedimento della Banca d'Italia da ultimo citato le **informazioni da trasmettere agli esercenti** sono le seguenti:

- a) **l'elenco delle operazioni** di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- b) il **numero e il valore totale delle operazioni di pagamento** effettuate nel periodo di riferimento;
- c) il **numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali** nel periodo di riferimento;
- d) un **prospetto descrittivo delle commissioni addebitate** all'esercente nel mese di addebito che illustri: l'ammontare delle commissioni totali; **l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali**; l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere **trasmesse agli esercenti per via telematica** (tramite pec o con la pubblicazione nell'*online banking* degli stessi) **entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.**

Il **credito d'imposta**, calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento, può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo** a quello di sostenimento della spesa, **utilizzando il codice tributo istituito con la [risoluzione AdE 48/E/2020](#)** ("6916" denominato "**Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124**").

L'appena richiamato codice tributo deve essere esposto nella sezione "**Erario**" e può essere utilizzato sia per indicare gli **importi a credito derivanti dall'utilizzo del credito d'imposta**, sia gli **importi a debito connessi al riversamento dell'agevolazione.**

I campi "**mese di riferimento**" e "**anno di riferimento**" devono essere valorizzati con il mese e l'anno **in cui è stata addebitata la commissione** che dà diritto al credito d'imposta.

Si ricorda, da ultimo, che **il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, **fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.**

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci